

segnalano la pertinenza delle letture alle singole festività dell'anno liturgico rivelano l'utilizzazione del codice in una località di rito romano, forse la stessa S. Gallo dove il complesso gruppo di codici greco-latini seduliani si sarebbero trovati almeno alla fine del IX secolo quando nella vicina Reichenau si apprestò una copia dell'epistolario paolino Dresden A 145 b nell'attuale Cambridge, Trinity College B 17<sup>53</sup>.

In ultima analisi se la Milano carolingia, o più precisamente la Milano dei monasteri benedettini, non riesce a fornire prove inoppugnabili sulla presenza continuativa di una colonia irlandese, tuttavia, nel chiaroscuro delle testimonianze, essa sembra configurarsi come centro nevralgico geograficamente privilegiato per accogliere influssi culturali eterogenei e per fornire impulso alla loro circolazione.

## Le istituzioni cittadine e il monastero di S. Ambrogio: all'origine del concetto di «publicum»

Osservava il Bognetti<sup>54</sup> che nel 972 in occasione del processo solenne svoltosi in S. Ambrogio alla presenza dell'imperatore Ottone I e di suo figlio la documentazione precisa: che la seduta avvenne «in laubia copate teges ecclesie per data licentia Arnulfi archiepiscopi», «dove si vede che per usare, a modo di tribunale, quella loggia o portico coperto di embrici, che fa parte della basilica, sempre di spettanza dell'arcivescovo (e non già del monastero), si crede di menzionare che gli imperatori gliene hanno domandato permesso, secondo quel principio che a Milano — per nulla 'chiesa privata' dell'imperatore — quel che è di Dio è di Dio (e veramente non si sa se si possa aggiungere che quel che è di Cesare è di Cesare)».

Le parole di Bognetti, una volta ancora con felice osservazione di un aspetto che potrebbe apparire marginale, mettono in evidenza un tema di grandissimo rilievo, l'individuare la linea di demarcazione, agli inizi dell'XI secolo, fra attività di culto, funzioni pubbliche e private che l'epoca feudale aveva reso impercettibile, spesso fino a cancellarla.

Si può ben dire che le riunioni solenni dei collegi giudicanti nei processi imperiali, ducali, o quelle di giudizi minori restano fra i momenti di maggior rilievo nell'esercizio dei pubblici poteri dei 'domini' feudali. È un momento di riscontro non soltanto del potere giurisdizionale in sé, ma di tutte le altre prerogative nell'esercizio dell'autoritas' nella società del tempo<sup>55</sup>. Si può dire che per Milano il multamen-

<sup>53</sup> G.P. BOGNETTI, *Gli arcivescovati interpreti della realtà e il nascere dei minuti ordinari curati nell'età ottoniana*, in *S. Mil.*, II, 1954, pp. 845-862; *CDL*, n° 573, a. 972 luglio 30: «Placuit habendum collegiale introdotto dai Longobardi si è mantenuta co-

<sup>54</sup> La tradizione del giudizio collegiale introdotto dai Longobardi si è mantenuta costante anche nell'epoca successiva. Nel decennio sopra citato il collegio è composto da otto 'judices imperatorum'. Nella prima epoca comunale la figura dello iudex si lega sempre all'autorità imperiale, ed è quindi significativo seguire proprio sotto il profilo dell'esercizio della giustizia il maturarsi delle istituzioni comunali: cfr. F. SISATI D'AMICO, *Le prove giudiziarie nel diritto longobardo. Legisiazione e prassi da Rovato ad Asti*, Milano 1968.



to profondo che si viene a maturare tra la fine del X secolo e l'inizio dell'XI ha la fortuna di avere una documentazione che confrontata con quella sopra citata ci permette di leggere quanto sta accadendo nella 'civitas'. È il noto episodio del prete Liprandino accusatore di Grossano<sup>3</sup>. Si configura in tutta la sua non decaduta validità la prova del fuoco nel giudizio di Dio, ricerato nella sua forma solenne come momento di convalida della verità: la catastrofe su cui l'accusato dovrà passare in preghiera, invocando la presenza di Dio in appoggio della propria fragilità umana, è rappresentativa di una civiltà che nella giustizia umana ravvisava la stessa giustizia divina, così come la giustizia era la prima rappresentazione del potere del 'dominus'.

Sotto il profilo storiografico è interessante cogliere, dalla scelta che Landolfo il giovane fa dei termini – chiama i consoli «re publicae ministri» – attraverso un'anticipazione di qualche decennio della piena legittimità della magistratura, la volontà di considerare questo processo pubblico a tutti gli effetti. È preminente poi la presenza del popolo a questo episodio eccezionale del 25 marzo 1103. La minuziosa descrizione della catastrofe, le incertezze su chi debba consacrare la prova, tutto lascia intendere ancora che la chiesa di S. Ambrogio svolge l'antica funzione di riunire il popolo in un classico «conventus ante ecclesiam». Martini ha parlato circa vent'anni fa<sup>4</sup> delle 'conciones' cittadine-

<sup>3</sup> LANDOLFI DE SACRO PAULO *Historia Mediolanensis*, cap. 15, ed. L. BETINANNI – Ph. JAFFE, in *MGH SS*, XX, Hannoverae 1868, pp. 26-27: «Consiliorum itaque, de latere eius venientes ad cencionem populi... Quapropter non solum vii, in concione electi, venient ad presibiterum hanc legationem dicere, sed immumerat hominum multitudo venit, hanc legationem confirmare... Tunc Grossolanii etrei publicae ministri querimonia ligna, ad flamam et ad calorem aplissimam, triginta solidis denariorum ement, que in campo ante atrium ecclesie sancti Ambrosii in duabus congribus, respiciens se, composuerunt<sup>5</sup>.

La terminologia, anche se l'autore è preso dal descrivere lo scenario con vivacità non è occasionale. La 'concio' è l'assemblea nella quale sono eletti tutti coloro che dovranno partecipare al giudizio a pieno titolo, mentre i magistrati che devono esprimere il giudizio sono deuti 're publice ministri', termine che non riapparirà più nel linguaggio dei giuristi comuni, ma che già indica una volontà dell'autore di dare chiarezza alla propria esposizione, evitando ogni equivoco in proposito. Il termine 'republica' non lascia alcun dubbio.

<sup>4</sup> G. MARTINI, *Lo spirito cittadino e le origini della storiografia comitale lombarda*, in *I problemi della civiltà comitale*. Atti del Congresso Storico Internazionale per l'VIII Centenario della Lega Lombarda (Bergamo), 4-8 settembre 1967, Milano 1971, p. 145.

La Soldi Rondinini ha aggiunto preziose osservazioni sull'avvicendarsi dell'uso per gli atti solemnes delle sedi sacre e quelle «civili». Segni che vanno tutti seguiti, come fonti preziose di ricostruzione storica. G. SOLDI RONDININI, *Evoluzione politico-sociale e forme urbanistiche nella Pianità del secoli XII-XIII: i palazzi pubblici*, in *La pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed impero*, Milano-Piacenza, 27-30 aprile 1983, Bologna 1984, p. 89.

ne come di una prosecuzione ideale del «conventus ante ecclesiam» che si pone per Milano in una posizione particolarissima: innanzitutto se fa cattedrale avrà anche in questa 'civitas' quella forza attrattiva che Fonsecas ricorda per la cattedrale doppia di S. Tecla e S. Maria nelle cui vicinanze sarà posto il broletto vecchio<sup>6</sup>; S. Ambrogio sovrasta ancora in tutta la sua tradizione di sede di occasioni regali, come di grandi giudizi. Il «conventus ante ecclesiam» è per Milano, in circostanze di rilievo, l'essere davanti o nella chiesa del grande santo. Ciò significa che quella funzione di certezza che la collegialità del popolo trovava nel porsi in luogo pubblico, ma sacro, era stata svolta dal monastero benedettino: ma vi è di più, la stessa storia architettonica della chiesa corre con rilmi in armonia con quelli della formazione del Comune. Dal terremoto del 1117 il Reggiori lascia intendere<sup>7</sup> che la ricostruzione si fa sempre più impegnata, e se nuove costruzioni attorno al 1196 comprometteranno la statica costituendo ad altri lavori, S. Ambrogio conosce in questi decenni il suo splendore: come il suo comune, attraverso le molte crisi della crescita in opposizione all'Impero. E come il suo 'populus' anche la chiesa di S. Ambrogio si era iniziata a rinnovare nei decenni avanti al XII secolo, e del rinnovamento anche istituzionalmente si teneva conto.

Di questa attenzione alle istituzioni, sempre viva nell'ambito benedettino, le tracce sono anche nella concessione data al monastero di gnetti aveva fatto notare che nella concessione data al monastero di chiudere una via pubblica «ipsius monasterii et civitatis salvatione» si era ricordato il «cunctus populus» proprio perché si trattava, diremmo noi con terminologia moderna, di un provvedimento di pubblico interesse<sup>8</sup>. Il concetto di 'publicum' doveva rimanere ben saldo nell'indicazione dei beni: saldo perché chiaramente comprensibile. La 'via publica', le 'aquae publicae', i 'fluminia', il 'palatium' pavese non potevano offrire incertezze anche alle soglie dell'XI secolo.

<sup>5</sup> C.D. FORSSKA, *a Ecclesia matris» e «Conventus civium»: l'ideologia della cattedrale nell'età comunale*, in *La pace di Costanza*, p. 137. Il problema della rinnovata polarità della città comunale è molto delicato se viene collegato con la trasformazione sociale della 'civitas', tanto che dovrebbe essere approfondito il motivo del palazzo episcopale vicino alla cattedrale, soprattutto quando in alcuni casi il fenomeno è inverso. Perlanto ritengiamo che l'argomento debba essere trattato nella sua ampiezza in altra sede, e meritaria comunque di essere approfondito.

<sup>6</sup> F. RECHARDT, *La basilica di San Ambrogio a Milano*, Milano 1945, pp. 112 ss. L'autore coglie ad esempio l'importanza che di un diritto di esazione di ghetto sia posta una piccola lapide a lato dell'ingresso dell'atrio, e si ricordino i consoli nel 1058. Questo elemento atesta la reciprocità delle presenze religiose e cittadine, un'indicazione anche per ricostruire in quale progressione si vada per ridare a Cesare quello che è di Cesare.

<sup>7</sup> G.P. BOOSERI, *Pensiero e vita a Milano e nel Milanesato durante l'età carolingia*, in *St. MH.*, II, 1954, p. 778.

Ma come qualificare le prime ‘conclaves’, gli stessi personaggi che venivano ad assommare su di sé poteri consueti, ma esercitati in modo nuovo?

La privatizzazione dell’epoca feudale aveva reso certamente difficile un’individuazione corretta di alcune trasformazioni della società del tempo: non è facile comprendere quale rapporto si stabilì tra il monastero di S. Ambrogio e la città, con le sue nuove magistrature che dovettero creare non poche difficoltà d’interpretazione agli stessi contemporanei, che proprio perché partecipi di esse, difficilmente potevano esserne anche critici. Abbiamo notato in altra sede come gli stessi giuristi dell’XI secolo, della scuola di Pavia, comincino a dare alcuni spunti per far intendere che sono mutati i rapporti profondi fra le istituzioni ecclesiastiche e quelle civili. La protezione favorevole concessa alla ‘fuga ad ecclesiastam’ che dava a motivazione della garanzia la ‘reverentia’ dovuta alla Chiesa, non ne riconosceva già più l’immunità quale fatto istituzionale, come quando la Chiesa era parte integrante della società dell’epoca precedente<sup>8</sup>. Le istituzioni si andavano sempre più distinguendo tra ecclesiastici e civili e così per il concetto di ‘pubblicum’ si costituiva un’identità nuova che si veniva a formare nella società comunale. La documentazione di S. Ambrogio seguita sotto questo aspetto ci dà delle indicazioni preziose: la parte dei rapporti patrimoniali relativi alle cessioni e alle permuta, delinea una serenità di valutazione economica del momento che Violante ha chiamato precomunale. Non c’è alcuna corsa ad accorpiamenti nel territorio urbano, mentre si conferma la propensione a preferire le terre coltivabili, quelle dinfermo con reddito più sicuro del magro affitto di un ‘sedimen’ in città: le ‘casae solariae’, le ‘curticelle cum puteis’ si legavano a un ceto di concessionari, molto probabilmente più esposti all’insolvenza di coloro che lavoravano la terra. Violante ha collocato soltanto nei decenni successivi il rialzo dei prezzi delle aree fabbricabili<sup>9</sup>, e chissà che lo stesso monastero di S. Ambrogio non abbia avuto a doversi rammannicare di certe permuta fatte tra beni ‘intra civitate’ scambi-

<sup>8</sup> F. Sinatti D’Amico, *Le istituzioni della società cristiana nei giuristi delle scuole laiche del diritto dei secoli VIII e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della società cristiana dei secoli VII e XII. Diocesi, picci e parrocchie*. Atti della sesta settimana internazionale di studio (Milano, 1-7 settembre 1974), Milano 1977 (PUCSC. Miscellanea del Centro di studi medievali, 8), pp. 571-606.

<sup>9</sup> C. VIOLANTE, *La società milanese nell’età precummediale*, Roma-Bari 1974. Anche nella politica di un altro insigne monastero benedettino non vi era stata predilezione per le aree urbane. La logica di queste scelte è certamente legata alla dimensione del contesto della terra, come fonte di produzione sicura: cfr. F. SINATTI D’AMICO, *Eruca e cittadini. Istituzioni a confronto*, in *Finti Avellana nella società dei secoli VIII e XII*, Fonte Avellana 1979, pp. 133 ss.

bati con nezze di terra più lontane autoconsigliati. Ci sembra invase che la propensione dell’amministrazione si volga a considerare – e con una certa preveggenza del tutto benedittina – gli investimenti per realizzare i cosiddetti ‘servizi’: le comunicazioni per via d’acqua, la macina dei grani, l’utilizzazione delle aree incolte, la valorizzazione dell’acqua. Si convalida la presenza quindi di una tradizione che non aveva mai conosciuto un rapporto diretto con la logica urbana. Potremmo dire che fu la città a occuparsi del monastero più di quanto non fece in questa epoca S. Ambrogio stesso.

I primi segni di una presenza nuova ‘intra civitate’ è in quei documenti del 1075 ed in quello del 1078 dove appaiono nel ruolo di garanti ‘boni homines’ e ‘nobiles homines’<sup>10</sup>. Si è discusso a lungo di queste figure alla ricerca della loro funzione come primi rappresentanti del Comune: a noi interessa riflettere su quello ch’essi venivano a significare per il monastero<sup>11</sup>. La presenza di essi nei documenti di cessione di beni a favore del monastero propone un rapporto nuovo fra l’antica solennità degli atti rogati tutti all’interno del monastero e la nuova formula che si richiamava alla presenza ‘acciaddina’ dei personaggi autorizzati, ma anche garanti della certezza degli avvenimenti. È uno spostamento di ruoli che si verifica, e che propone un certo nuovo in posizione di privilegio e di autorevolezza, anche se questo accadeva ancora nella sfera degli atti privati, senza alcuna implicazione di carattere pubblico che non fosse quello della opponibilità a terzi degli atti rogati.

Il Visconti ha colto con finezza nello sviluppo della forma laica la posizione del monastero di S. Ambrogio<sup>12</sup>, non estraneo alle vicende politiche milanesi che intercorrevano fra potere vescovile e ‘cives’, ma certamente autonomo per la propria formazione istituzionale benedittina.

<sup>10</sup> In altra sede abbiamo proposto di dare un peso notevole nel primo periodo di distacco dal potere arcivescovile e imperiale alle necessità ‘istituzionali’ del monimento, fra di esse primaria era quella di poter controllare in qualche modo il potere giurisdizionale. F. SINATTI D’AMICO, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città lombarde*, I: *Milano fino alla metà del secolo XVII*, Firenze 1962.

<sup>11</sup> Si poteva in questo momento presi come erano dalla necessità di risolvere in fatto e in diritto questioni che avevano spesso contenuti prettamente locali, ricorrere agli arbitri per l’esercizio di questo tipo di giurisdizione. Affidarsi alla constudine era prassi, ma era anche possibile l’affidamento a persone di fiducia, secondo la regola che risaliva a molto tempo prima dell’arbitrato. Si era dunque in regola con la tradizione, resta invece da valutare il peso politico di queste scelte.

<sup>12</sup> A. VISCONTI, *Storia di Milano*, Milano 1952, e precedentemente J.O., *Ricerche sul diritto pubblico milanese*, «Annali della R. Università di Macerata», II (1928), p. 141. V. anche P. ZERBI, *La Chiesa Ambrosiana di fronte alla Chiesa Romana dal 1120 al 1335*, «Studi medievali», s. 3, 4 (1963), pp. 136-216.

«In duo teatra» descrive Landolfo di S. Paolo è divisa l'assemblea che la delegazione papale ha davanti a sé: fra gli ecclesiastici anche l'abate di S. Ambrogio, dall'altro i 'consules'. Uno schieramento corretto, ma quale la effettiva considerazione che l'abate ebbe per quel braccio dell'assemblea che lo fronteggiava<sup>13</sup>?

La presa di coscienza dei mutamenti traspare nella documentazione redatta per il monastero attraverso alcuni dati terminologici. La Biagi in un lavoro finissimo rimasto purtroppo inedito segue lo sviluppo del diritto di cittadinanza. La documentazione di S. Ambrogio presenta un 'iter' terminologico topografico di grande interesse. Dal 1000 al 1100 su 104 documenti il monastero è detto 'in civitate' soltanto quattro volte; sono sempre atti inerenti a negozi perfezionati fuori di Milano; nel periodo successivo si passa invece dal 'foris et prope' al 'prope' e infine allo 'luxta', inteso con valore rafforzativo, fino a quando compare l'espressione *monasterium Mediolani*. Nel 1157 la chiesa è infine indicata come 'infra fossatum'. Questa la lettura della Biagi<sup>14</sup> che interviene con un giudizio politico sulla situazione valutata come un avvicinamento voluto per manifestare «l'appartenenza a un preciso schieramento», quello cittadino<sup>15</sup>.

Sotto il profilo istituzionale questa evoluzione corre parallellamente alla maturazione e alla presa di coscienza<sup>16</sup> di un diritto di cittadinanza. Il Violante<sup>17</sup> e la Biagi che hanno affrontato questo argomento ben messo in evidenza lo scorrere della costruzione di un vero e proprio diritto di cittadinanza sulle situazioni di fatto, a metà fra principio legato alla consuetudine e riconoscimento di una nuova le-

<sup>13</sup> A. AMBROSIOSI, *Controversie fra il monastero e la canonica di S. Ambrogio alla fine del secolo XI*, RIL, 105 (1971), pp. 643-680; G. PICASSO, *Un documento inedito per la storia dei canoni di S. Ambrogio* (M.D., n. 22-23), ASL, 98-100 (1971-73), pp. 57-58.

<sup>14</sup> E. BIAGI, *Agli autori del diritto di cittadinanza nel comune di Milano*, Tesi di laurea in storia medievale, Università Cattolica di Milano, a.s.c. 1975-76, relatore F. Sinatti D'Amico.

<sup>15</sup> BIAGI, *Agli autori del diritto di cittadinanza*, p. 68: «... risulta dal confronto tra i due periodi il valore diverso dato, nel secondo, all'appartenenza alla città, che diventa appartenenza a un preciso schieramento... valore che, se già avvertito dagli scontri che la precedono... deve emergere chiaro con la decisione di rientrare nella città per ricostruirla perché, proprio rifare Milano è sfidare 'da cittadini' l'imperatore».

<sup>16</sup> Il 'diritto' di cittadinanza è certamente un concetto nuovo in un'epoca che si staccava dal sistema della personalità del diritto: tuttavia seognu poevea proporre in giudizio la propria 'natio', l'appartenenza a un ambito locale preciso porta a conseguenze non soltanto occasionali, ma sempre di più volume e coscienti. Cfr. G. FASOLI, *La coscienza civica nelle "clades civitatum"*, in *La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento*, Todi 1972, pp. 17 ss.

<sup>17</sup> C. VIOLANTE, *Le formule 'abitator Mediolanum' e 'de civitate Mediolanis'*, *Il diritto di cittadinanza nell'alto medioevo*, in *La società milanese*, pp. 309-316. Cfr. A. VISCONI, *Ancora sul 'de civitate'*, *Rivista di storia del diritto italiano* (1953-54).

gittimità. La 'civitas' che opera riunita oramai in comune assume questa configurazione anche per il culto, per tutti i rapporti inerenti ad esso. Lo stesso monastero si trova – in questa svolta politica e istituzionale – di fronte agli 'habitatores de Mediolano' che diventano a buon diritto 'cives'. Ad essi si deve rivolgere l'attività del monastero nella sua opera ecclesiastica, ma anche – come sempre era avvenuto nelle aree benedettine – come modello di un'organizzazione economica.

Per questi motivi ci pare doveroso rileggere i documenti che possono aiutare a comprendere quali elementi istituzionali siano alla base dei rapporti intercorsi fra il monastero di S. Ambrogio e il sorgente comune.

Se fin qui la presenza dei *boni homines* lascia spazio alla lettura di un rapporto tradizionale di arbitrato, ben altro rilievo assumono le incidenze dei *consules* nella vita del monastero.

La svolta si colloca nell'arco breve di tre lustri: dal 1143 al 1157. Nel 1157 il monastero è già *infra fossatum*, perché alla costruzione di questa difesa ha concorso il monastero con il proprio aiuto economico.

Il primo e ben noto documento del 1143 vede i consoli chiamati *in palacio dominii Robaldi mediolanensis archiepiscopi, coram eius presencia: la materia venientia* è nota e potremmo indicarla come oggetto da foro interno alle istituzioni ecclesiastiche, tuttavia la decisione è commessa agli arbitri<sup>18</sup>. La sensibilità di chi redige l'atto è tale da non indugiare troppo sui fatti che precedono, né si precisa per quale ragione si sia commesso l'arbitrato ai consoli della città.

La motivazione dell'aver reso partecipi i consoli di questo disaccordo è nel fatto che il portare l'incenso alle case faceva parte di quei «servizi» di cui gli *habitatores* erano destinatari da sempre. Lo stesso va rilevato per le campane, unico mezzo di comunicazione dell'epoca. Nello stesso tempo questo documento mette in rilievo il prestigio acquisito dalla magistratura giudicante milanese, e induce a riflettere se questa scelta sia stata suggerita dallo stesso arcivescovo che si appoggiava all'autorevolezza raggiunta nella città dai consoli. A nostro parere in questa epoca il desiderio di un'armonia fra le aspettative dei destinatari del culto, divenuti *cives*, e le iniziative delle massima autorità della Chiesa era una necessità strategica per rafforzare le istituzioni del comune e della chiesa stessa.

Più preciso il rapporto che si configura fra la magistratura consolare e il monastero nei documenti del 1150; in questo anno sono due le sentenze date dai consoli, su istanza delle parti.

La prima lite verle sull'uso e l'ampliamento di una chiusa di servizio al mulino Spinoreta. Le parti che si fronteggiavano sono l'abate del monastero di S. Ambrogio unitamente al monaco Omodeo di S. Damiano, e i custodi e decumani della chiesa di Monza<sup>19</sup>. La questione non è di facile soluzione, sia perché il territorio su cui è situato il mulino non è «intra civitate» e quindi la competenza per territorio dei consoli verrebbe dilatata, sia perché la lite è fra utenti ecclesiastici. Tuttavia i consoli ritengono di potere giudicare, si da far ritenere che la loro competenza traggia origine dalla «residenza» delle parti. Potrebbe esserci un'altra motivazione: la questione ha natura prettamente tecnica, e riguarda quella scienza delle acque di cui i consoli avevano un'ampia conoscenza, ovviamente anche sotto il profilo istituzionale. Per di più l'utilizzazione del mulino era certamente d'interesse generale. La decisione è data su elementi tecnici: ogni ampliamento della chiusa, cioè la bonifica di essa non può essere messa a carico del custode.

«Si abbas voluerit habere utilitatem de ipsa clusa restauret dispendium»<sup>20</sup>. L'aver adito il tribunale cittadino si configura non soltanto come «delegittimazione» di questa istituzione, ma come punto di riferimento per una certezza nei rapporti anche con gli utenti. Negli anni successivi accanto ai consoli appaiono, con valore istituzionale, quei «magistri molendinorum» che le consuetudini scritte documentano avere funzioni di controllo sull'utenza delle acque e delle condizioni di ogni opera irrigua<sup>21</sup>. Il chiamare i consoli a giudicare di questa lite permetteva di offrire certezza nei rapporti futuri, fugava ogni sospetto di giudizio «di parte» dovuto al fatto che proprio i monaci erano esperti di tecnica idraulica, e nello stesso tempo era garanzia di maggior durevolezza delle decisioni prese, in quanto opponibili a tutti.

La seconda sentenza «data in broloeto consularie» con la massima pubblicità, implica per la prima volta interessi dei cittadini in contrasto con quelli del monastero<sup>22</sup>.

Presso S. Siro alla Vepra c'erano dei pascoli sui quali molto proba-

<sup>19</sup> ACM, rrº 13, a. 1150 gennaio 3, «in broloeto consularie». È importante notare che le due parti adiscono il tribunale cittadino nella sua sede civica.

<sup>20</sup> *Ibi*.

<sup>21</sup> Nel *Liber consuetudinum* i «magistri molandinorum» sono certamente una magistratura tecnica con funzioni di controllo, e quindi la materia presa in esame nella vertenza ha una collocazione nella competenza del tribunale del comune preminentemente per questa motivazione. Cfr. L. CHIAVÀ MASTRI, *I mulini ad acqua nel Milanesse fra secoli X-XVII*, Città di Castello 1984 (Biblioteca della NRS, 36), p. 1. Tuttavia questa motivazione lascerebbe intendere che affiora già una coscienza di beni pubblici o quanto meno destinati a tutti, quando si trattò di corsi d'acqua e della loro utilizzazione.

<sup>22</sup> ACM, rrº 22, a. 1150, settembre 18, «in broloeto consularie».

bilmente senza una confinazione precisa venivano condotti questi animali che s'era soli allevare dentro la città, per uso domestico quotidiano, soprattutto per la fornitura del latte fresco. I consoli di porta Vercellina, area nella quale sorgeva S. Ambrogio, rivendicano questi prati come comuni e quindi escludono il monastero dal godimento e anche dal possesso. La difesa che l'abate oppone è molto precisa: si tratta per la prima volta di un terreno goduto assieme e il diritto vicine di proposito cennato nell'affermazione che «pascuum publicum non erat». La distinzione è sottile: il godere beni in comune si poteva far risalire a una concessione del monastero stesso verso tutti gli abitanti; soltanto una definizione di *publicum* avrebbe invece messo nel nulla qualsiasi rivendicazione del possesso.

La difesa aggiunge anche che non si era maturato alcun diritto di usucapione in quanto il monastero aveva sempre goduto anch'esso del pascolo in oggetto.

La decisione dei consoli accoglie la tesi della difesa, che per di più è suffragata dal giuramento<sup>23</sup>.

Qualche osservazione deve essere fatta sulla promozione della litigie: l'azione è portata davanti ai consoli di Milano da quelli di porta Vercellina. Il monastero di S. Ambrogio accetta il ruolo di convenuto senza eccepire alcunché, risponde nella vertenza come un qualsiasi membro della città. Non vi è dubbio che nessun riconoscimento poteva essere più palese per la legittimità del giudizio di questo atteggiamento che il monastero assume. I consoli sono ancora in quella fase di magistratura di fatto, anche se alcuni di essi sono giudici imperiali<sup>24</sup>. Potremmo per di più aggiungere che è proprio il monastero a porre sul banco dei giudici questa primizia di carattere istituzionale: se i pascoli fossero pubblici nulla avrebbe potuto eccepire il monastero. Non è un suggerimento per altre situazioni? Ma soprattutto non è questo un modo per riconoscere che ai «consules» spetta giudicare e rivendicare eventualmente tutto quanto sia «publicum»?

Questa forma di legittimazione che il monastero con la propria presenza in giudizio dà alla massima magistratura cittadina non sembra essere stata sottolineata; si può dire invece che è stato trascurato anche il progredire in questa via imboccata dalla massima organizzazione

<sup>23</sup> La decisione basata sul giuramento della parte da luogo a una sentenza solenne. Alla certezza del giudicato si aggiunge qui anche il crisma della legalità conferito dall' decidere secondo la prova principale di tutto il processo medievale. Le due parti quindi accettano questa decisione e l'avallano proprio con il prestare e l'accettare il risultato della prova del giuramento.

<sup>24</sup> Abbiamo già notato che fu forse strategema, oppure in parte necessità, far partecipare alle decisioni i consoli che erano anche «iudices sacri palatii». Cfr. F. SISANTI D'ASICO, *La gerarchia delle fonti*, p. 91.

monastica milanese. In un'epoca di gravi incertezze il chiamare a direttore una questione di servitu di passaggio *Soto, «causidicus de civitate Mediolani»*, come accade nel 1157, lascia intendere che qualche cautela viene ancora presa.

La lite in materia di diritto romano trovava certamente preparati i monaci, o qualche giurista nell'ambiente ecclesiastico per sanare la questione con giudizio arbitrale. Invece il documento resta agli atti come 'breve de sententia', cioè come una decisione certa e opponibile a tutti. È probabilmente la ricerca di certezza quella che muove il monastero, ma ne esce anche il risultato di una convallida prestigiosa del giurista cittadino.

Nel maggio dello stesso anno, il 1157, si ha una vera e propria azione pronossa dal monastero davanti alla magistratura cittadina. Ruggero e Brugnonio<sup>25</sup> non pagano più i canoni dei fitti a favore della canonica di S. Ambrogio e si chiede giustizia: la decisione verrà presa dal consolle Gregorio al quale si affianca il sempre più prestigioso Oberto dall'Orto. Forse il fatto che sia proprio l'abate del monastero che adisce le vie della giustizia cittadina induce a comporre il collegio giudicante con la massima autorità in campo del diritto feudale. La decisione presa è di clemenza: vengono abbonate le somme non pagate fino alla sentenza, s'impone il pagamento dei canoni a venire.

Si può dire che questo è il momento della scelta, quello nel quale il monastero, già all'interno della nuova situazione cittadina, ne accoglie tutte le istituzioni.

Ritrovare tutte le motivazioni di questo «schieramento» non è facile: ci aiutano forse i documenti successivi, proprio quando si fa più chiaro il rapporto di forza della città con l'Impero. Nel decennio che va dal 1150 al 1160 poteva essere rischioso e prematuro dare appoggio e convalida a quelle magistrature che ancora non avevano ottenuto il riconoscimento imperiale, ma ancor più vistosa poteva apparire la collaborazione per il rifacimento del fossato. Il monastero non poteva ignorare che il 'munire civitatem' apparteneva agli «iura reservata maiestatis». Si trattava quindi di una scelta politica ben precisa.

Questa volontà, a nostro avviso, ha radici complesse e di non facili ricostruzione.

Alcune considerazioni possono tuttavia essere fatte prendendo in esame proprio le situazioni di fatto di fronte alle quali si vennero a trovarsi contemporaneamente il comune e il monastero, relative ai problemi economici e sociali degli 'habitatores'.

L'abbazia benedettina che aveva sempre avuto particolare attenzione per l'economia agraria del territorio, aveva cercato di fare opere di bonifica lungo i corsi d'acqua, aveva collocato i mulini nelle ansie giuste, aveva aperto le vie d'accesso per questi servizi, e in ogni occasione aveva rivalutato il bene acqua, unitamente a quello della terra. Queste finalità non potevano essere comuni alla città tutta: in certa misura l'attività d'impresa del monastero poteva essere di modello alla città che tendeva a ricostruire un sistema di servizi pubblici. D'altra parte la naturazione delle istituzioni comunali dava ad esse la possibilità di offrire un requisito diventato sempre più indispensabile per tutti: la certezza dei rapporti. È con atto pubblico, successivo alla pace di Costanza ad esempio, nel 1181<sup>26</sup>, che s'incontrano scopi comuni per la realizzazione dei quali il comune non esita a cedere del terreno, purché si abbia il risanamento di una strada. Così avviene in materia di mulini, dove la primarietà del servizio accomuna le due istituzioni, quella monastica e quella cittadina. Dall'incertezza si usciva anche nell'eliminare alcuni accordi che proprio perché fondati sulla base pattiziosa potevano essere caduchi. La durevolezza degli obblighi e dei diritti slava a cuore a entrambe le istituzioni. Ciò non significa che i giudici di Milano dessero sempre ragione al monastero. Una veritiera del 1192 vede S. Ambrogio soccombente, ma la sentenza è accolta, probabilmente perché si ottiene egualmente un risultato, quello di porre fine a situazioni instabili<sup>27</sup>.

Questa esigenza da parte del monastero ci sembra confermata proprio dalla conservazione di tutti gli atti di vario contenuto istituzionale ed economico fra le carte del monastero. Il periodo studiato dall'Ambrosoni mette in luce l'interesse del monastero a possedere tutti i dati relativi all'area che circonda il monastero o i suoi beni. Interessi comuni quindi e anche prospettive comuni sono alla base di questa integrazione fra le due istituzioni. Ma potrebbe esservene anche un'altra: nel momento in cui il potere vescovile era in crisi e l'Impero non sembrava più disposto a dare appoggio alle istituzioni monastiche, l'organizzarsi della città assumeva le forme di una comunità organizzata: si profilava così all'orizzonte l'eventualità di una esclusione del monastero dalla realtà cittadina, stante anche il fatto che dentro la città.

Per di più l'accoglimento delle istituzioni «di fatto» presenti nella città come istituzioni di governo non ledeva le regole della comunità S. Ambrogio aveva privilegiato i possedimenti esterni e non quelli dentro la città.

Per di più l'accoglimento delle istituzioni «di fatto» presenti nella città come istituzioni di governo non ledeva le regole della comunità

<sup>25</sup> A. AMBROSONI, *Le pergamene della canonica di S. Ambrogio nel Secolo XII. Le proposte di Alberto di S. Giorgio, Lauterio Cistigiani, Sanapa (1152-1178)*, Milano 1974 (PUCS, Scienze storiche, 9), n° 5, f. 1153 gennaio 27. Garbanate.

<sup>26</sup> ACM, n° 124, a. 1181 ottobre 22; «in loco Montebellu».

<sup>27</sup> ACM, n° 175, a. 1192 marzo 11; «in consultu Mediolanum».

benedettina che aveva sempre avuto rispetto del potere ecclesiastico e laico. Inoltre le istituzioni della città, che nascevano dalla 'societas' nella sua interezza rispecchiavano di più il sistema di governo interno monastico di quanto non lo facessero quelle imperiali ormai volte a una supremazia di vertice.

L'attività poi del comune che si affrettò a rileggere le proprie consuetudini, che ricerca ordine, che vaglia le situazioni fatiscenti attraverso anche lo studio del diritto – non dimentichiamo che Oberto dall'Orto è chiamato a trattare dei feudi a Bologna – propone una situazione «di fatto» molto più consona alla tradizione di civiltà del monastero che non a quella imperiale.

Il Manesca ha individuato nel secolo XI e anche XII un cedimento dell'autorità abbaziale. Forse è più corrispondente alla realtà storia a vedere in questo «cedimento» un modo nuovo di porsi nel territorio, una riscoperta dei valori di guida spirituale, tanto riaffermati dalla riforma gregoriana. Molto spesso l'accentramento benedettino ha espresso *auctoritas* e governo nel vuoto di altri poteri. Con il sorgere delle nuove istituzioni è anche pensabile che il monastero miri ad affacciare le «vecchie» istituzioni monastiche alle «nuove» della *civitas*.

Il Bosisio ha scritto che questa era l'epoca delle promesse e dei richiami<sup>29</sup>. Il monastero l'ha vissuta dentro la comunità, non al di fuori, e nel momento della massima incertezza le due istituzioni si sono rafforzate. Picasso ha notato come sia questo anche «un momento di confronto tra forze ch'erano consapevoli e mature della propria dignità e della propria funzione nella chiesa». Una «istituzione» dunque che all'interno era viva e che si specchiava nella vitalità del comune nascente; dall'una e dall'altra parte non una ricerca statica di certezza, ma una collaborazione ampia che potrebbe anche essere interpretata come una forza ispiratrice che dalla comunità di S. Ambrogio, colta, preparata, si rivolgeva alla città.

Al secolo esimo privatizzante l'una e l'altra forza portavano una critica di fondo, quella dell'assommarsi di situazioni incerte. Si univano o anche per rivalutare una presenza di 'abitatores', di cittadini che riccostruivano non soltanto una certezza di diritti, ma una 'publica utilitas' che riuniva gli interessi di tutti, e nel rispetto della quale rinascava anche un concetto di 'novus'.

Il concetto di "publicum", dissipato e disperso nel feudalesimo, era affiorato con nuova vitalità in quelle situazioni di fatto che si erano create in seguito ai processi di centralizzazione.

maturate con l'annuncio di coloro che avevano sempre dato valore al proprio ordinamento interno. Il monastero di S. Ambrogio che aveva sempre conservato la cultura istituzionale necessaria a sapere valutare il peso delle situazioni di fatto poteva ben aiutare la nascita di un nuovo organismo, il 'commune de Mediolano'. Nello stesso tempo ci si avviava alla costituzione di un concetto di 'publicum' più adeguato alla nuova società medioevale, e più aderente alla sformazione di celi che trovavano nell'autogoverno l'espressione più vitale della propria forza politica.

Si riapriva così la via per ridare a Cesare tutto quello ch'è di Cesare.

184 JCM, p. xxvi.

<sup>1</sup> A. Bosio, *Milano e la sua coscienza cittadina nel Duecento*, in *La coscienza cittadina*, a. m. 49 ss.